

Corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare.

CIRCOLARE n. 7 del 21/03/00

All'Unione regionale delle Camere di Commercio
Alle Camere di Commercio provinciali
Alla Confesercenti regionale
All'Unione regionale Veneta Commercio,
Turismo e Servizi
Agli Enti gestori interessati
Ai Presidenti delle Commissioni d'esame

LL. SS.-

Per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, l'art. 27 della L.R. 09 agosto 1999, n. 37 (attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 14 di riforma della disciplina del settore commercio) così stabilisce:

"1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

2. La realizzazione delle attività di cui al precedente comma può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite "

Giova altresì ricordare che nel periodo transitorio, per dare immediata soluzione al problema degli aspiranti all'esercizio del commercio di prodotti alimentari, la Giunta regionale autorizzava lo svolgimento di moduli integrativi dei corsi per la somministrazione di alimenti e bevande, con contenuti di approfondimento specifico del settore alimentare e delle più recenti normative comunitarie e statali.

Con deliberazione della G.R. n. 4867 del 28.12.99 basandosi sull'esperienza specifica già positivamente consolidata con i moduli attuati nel periodo transitorio, venivano fornite ulteriori indicazioni riguardanti l'organizzazione dei moduli per l'anno 2000, rinviando ad apposita circolare le definitive disposizioni operative di dettaglio riguardanti l'argomento e lasciando al Soggetto attuatore la facoltà di poter realizzare i corsi di cui trattasi separatamente oppure uniti, quale modulo, ad azioni formative organizzate per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'impostazione così adottata tiene conto di talune esigenze organizzative e prioritariamente di dare agli aspiranti gestori di attività commerciali quella molteplicità di conoscenze normative, merceologiche etc., ormai bagaglio indispensabile per quanti aspirano all'esercizio del commercio, in particolare del settore alimentare.

L'avvio dei corsi di cui trattasi mantiene le stesse modalità previste per le altre attività formative della medesima tipologia e per le prove finali si dovrà tenere presente che al termine di percorsi formativi comprendenti i due moduli (per la somministrazione di alimenti e bevande e per

l'esercizio del commercio nel settore alimentare) sarà convocata un'unica commissione esaminatrice dinanzi alla quale i corsisti potranno sostenere l'esame del modulo o dei moduli regolarmente frequentati.

Per le prove d'esame di ciascun modulo sarà redatto apposito verbale in triplice copia ed agli idonei sarà rilasciato l'attestato previsto per le finalità del modulo frequentato.

Organizzativamente i corsi in questione (anche se attuati come modulo) dovranno osservare:

Soggetti attuatori - Gli Enti di cui all'art. 27 comma 2° della L.R. 37/1999.

Durata - Non inferiore alle 30 ore, distribuite in non meno di dieci giornate.

Partecipanti - Coloro che si troveranno in una delle condizioni seguenti:

- a) iscritto e regolarmente frequentante un corso per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) oppure, iscritto al R.E.C. per esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) oppure, aver conseguito uno dei requisiti per l'iscrizione al REC, precisati nell'art. 2 comma 2° lett. c) della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Programmi

- Legislazione sul commercio e sicurezza ambienti lavoro 12 ore
(Riforma del commercio; autorizzazioni amministrative, sanzioni e verifiche;
L.626/94 riguardante la sicurezza degli ambienti lavoro: informazioni al consumatore)
- Legislazione sanitaria 10 ore
(Pericoli e rischi in campo alimentare e responsabilità del commerciante;
vigilanza igienico-sanitario; conservazione e alterazione degli alimenti;
autocontrollo igienico-sanitario nella manipolazione e trasformazione
degli alimenti sia freschi che conservati; disposizioni relative alla salute
del consumatore; etichettatura dei prodotti alimentari e qualità degli alimenti)
- Merceologia alimentare 8 ore
(Nozioni di merceologia dei diversi prodotti alimentari)

L'obbligatorietà, dei programmi è riferita alla trattazione minima a cui attenersi e non preclude la possibilità di incremento delle ore d'insegnamento delle materie fondamentali previste.

Sedi di svolgimento- Le lezioni potranno svolgersi anche presso sedi "occasionalì" purché idonee alle finalità del corso ed atte a favorire la frequenza dei partecipanti; dell'idoneità degli ambienti l'Ente gestore dovrà acquisire la documentazione necessaria e di ciò dare comunicazione all'Unità di Progetto Servizi Formativi che potrà richiedere copia della documentazione medesima.

Ammissione esami finali - Agli esami finali possano partecipare coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del totale delle ore previste per singola disciplina obbligatoria del corso o modulo.

Commissione d'esame - Ai lavori della commissione d'esame nominata dalla Regione, di cui all'art. 18 della L.R. 10/1990, partecipa un rappresentante sindacale della categoria interessata.

Prove finali - Attestato - Come previsto dall'art. 19 della L.R. 10/1990, e successive modificazioni, l'attestato approvato con D.G.R. n. 2263 del 29.06.1999 è conseguito dai partecipanti con il superamento delle prove finali che nella fattispecie sono:

1) **Prova scritta** consistente nella risoluzione di 40 test a risposta multipla vertenti sulle materie del modulo, da risolvere nel tempo massimo di un'ora.

La Commissione procederà all'assegnazione della prova sorteggiata da una terna di apposite liste predisposte a cura dell'Ente gestore.

La soglia minima per una valutazione "sufficiente" è costituita da 30 risposte formulate correttamente e si osserverà il criterio seguente:

- meno di 30 risposte formulate correttamente: Insufficiente
- da 30 a 34 risposte formulate correttamente. Sufficiente
- da 35 a 37 risposte formulate correttamente: Buono
- da 38 a 40 risposte formulate correttamente: Ottimo.

La valutazione "Insufficiente" della prova scritta non preclude la partecipazione alla prova di colloqui e concorre alla determinazione del giudizio finale.

2) Colloquio sulle materie del corso o del modulo, con particolare riguardo alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori.

Vigilanza – L'onere di vigilanza e controllo ispettivo delle attività formative di cui trattasi compete all'Unità di Progetto Servizi Formativi della Regione.

Riconoscimento dei corsi - Tenuto conto che al riconoscimento dei corsi per l'anno 2000 si provveduto con D.G.R. n. 4867 del 28.12.99, per le future richieste gli enti gestori proponenti dovranno osservare termini e modalità previsti per la presentazione delle proposte formulate ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 modificata dalla L.R. 10/1991

Si precisa infine che il riconoscimento dei corsi potrà essere revocato dalla Giunta regionale qualora in qualsiasi momento di svolgimento degli stessi venissero a mancare requisiti, presupposti e condizioni prescritti dalla vigente normativa statale e regionale, nonché della presente circolare che annulla ogni diversa disposizione emanata precedentemente in materia.